

Nuovo decreto 2018-20

Articolo 19 - Istituzioni concertistico-orchestrale.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico - orchestrale, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno **almeno cinquemila giornate lavorative**, come definite all'Allegato D, e che abbiano un **organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento**, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino **almeno trentacinque elementi per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato**.
2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo **almeno cinquantacinque concerti in minimo cinque mesi di attività**. I concerti svolti **presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati**. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante **presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante**, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare **attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale**. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme. Per le istituzioni concertistico-orchestrale **le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del presente decreto non possono superare complessivamente il venti per cento dell'attività programmata**.

Articolo 3, comma 10.

Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorità: a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attività di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto; 2) delle manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attività; 3) dei concerti d'organo; c) relativamente alle attività di cui al Capo IV, delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività.

	2018-20	2015-17	
GG lavorative	5.000	5.000	minimo
Organico orchestrale	50%	50%	minimo con contratti indet e det.
Elementi orchestrali	35	35	minimo per non meno del 60% del programma annuale per il nuovo, mentre per il passato per non meno di 28 concerti
Nunero Concerti	55	55	per almeno 5 mesi di attività
Concerti presso organismi ospitati o all'Estero	40%	30%	percentuale massimo dei concerti programmati
Ospitalità	10%	10%	non inferiore per il nuovo, mentre non superiore per il passato
Entrate enti locali	40%	40%	non inferiori al contributo statale
Concerti gratuiti	20%		non superabile
Per tutti i settori			
Qualità artistica	35	30	punti ,massimi
Qualità indicizzata	25	30	punti ,massimi
Dimensione quantitativa	40	40	punti ,massimi

Decreto 2015-17

Articolo 20 – Istituzioni concertistico-orchestrale.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico-orchestrale, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno 5000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno 35 elementi in orchestra per non meno di 28 concerti.

2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno 55 concerti in minimo cinque mesi di attività. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del trenta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.